

PROGETTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA, GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE PUBBLICI ED I COA DEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA

Il legislatore della riforma Cartabia “insiste” nel prevedere la mediazione demandata anche in appello, già prevista dal d.lgs. n. 28/2010, ma sostanzialmente mai attuata nella pratica. Le ragioni stanno nella specificità del giudizio di appello, che vede le parti già impegnate da tempo nel processo, con conseguente investimento di risorse ed emotivo, nonché nel fatto che l’invio in mediazione pendente il giudizio è condizione di procedibilità che può sbarrare la strada al proseguimento del processo ove le parti non ottemperino all’ordine del giudice.

E’ parso quindi doveroso affrontare queste specificità, cogliendo lo spirito complessivo della riforma, che vuole mettere a disposizione dei cittadini percorsi alternativi al processo per la risoluzione delle controversie, e vuole garantire l’elevata qualità di queste alternative, coinvolgendo anche la magistratura in questo percorso che è in primo luogo culturale e che impone una specifica attenzione sotto il profilo della competenza professionale di tutti i soggetti coinvolti, e dunque magistrati avvocati e mediatori. Approfondimento doveroso anche in considerazione del contesto degli obiettivi del PNRR giustizia, che impone agli uffici giudiziari obiettivi di definizione del contenzioso di faticosissima realizzazione, considerate le non risolte gravi carenze di organico magistratuale.

Il progetto sulla mediazione demandata in appello è stato impostato con una visione necessariamente estesa a tutto il distretto e che mira a portare benefici in primo luogo agli uffici di primo grado, perché avere organismi di mediazione all’altezza delle aspettative, ed in generale l’auspicato accrescimento della preparazione di magistrati avvocati e mediatori sulla giustizia consensuale può favorire una minore domanda di giustizia, nella misura in cui i cittadini troveranno una risposta alternativa, efficace e soddisfacente, nei metodi alternativi di definizione delle controversie.

Nell'impostare il progetto di collaborazione ci si è attenuti alle indicazioni normative, ossia a quanto previsto dall'art. 5 quinquies del D.lgs n. 28/2010 di recente introduzione, proponendo un percorso diverso dalla sottoscrizione di protocolli che mirano anche ad offrire risposte interpretative alle criticità normative. Si ritiene infatti fondamentale creare piuttosto le condizioni per un dialogo e di un confronto costante tra i protagonisti della giustizia consensuale al fine di creare le condizioni per una risposta interpretativa che eviti formalismi e favorisca l'effettività degli strumenti alternativi alla soluzione delle controversie. Il confronto deve avere anche ad oggetto i dati statistici degli uffici giudiziari e degli organismi di mediazione, finalizzato a tracciare e monitorare assieme il percorso della giustizia consensuale, in un'ottica di responsabilizzante e doverosa trasparenza, e tenuto conto del fatto che la vicinanza alla produzione dei dati consente di meglio interpretarli e farne un utilizzo proficuo.

È intendimento della Corte estendere quanto prima la collaborazione agli organismi privati di mediazione presenti nel distretto, e per questo verrà sollecitato l'invio da parte del Ministero dell'elenco aggiornato. E' inoltre in corso di sviluppo un progetto di collaborazione con la locale Univerità.

E' infine intendimento della Corte raccogliere e fare proprie le istanze dell'avvocatura e degli organismi di mediazione volte a sollecitare interventi normativi e del Ministero, capaci di eliminare ostacoli burocratici ed adempimenti formalistici allo sviluppo della giustizia consensuale.